EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2025/0197/NL (Netherlands)

Ordinanza del Segretario di Stato per le infrastrutture e la gestione delle risorse idriche (...) relativa alla determinazione della classe di efficienza energetica e alla definizione delle costanti e dei valori per il calcolo dell’efficienza energetica relativa delle autovetture

Data di ricezione : 04/04/2025
Termine dello status quo : 07/07/2025

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1005

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0197/NL

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20251005.IT

1. MSG 001 IND 2025 0197 NL IT 04-04-2025 NL NOTIF

2. Netherlands

3A. Douane Groningen, Centrale dienst voor In- en Uitvoer
cdiu.notificaties@douane.nl

3B. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Milieu

4. 2025/0197/NL - T00T - Trasporto

5. Ordinanza del Segretario di Stato per le infrastrutture e la gestione delle risorse idriche (...) relativa alla determinazione della classe di efficienza energetica e alla definizione delle costanti e dei valori per il calcolo dell’efficienza energetica relativa delle autovetture

6. Etichetta energetica per le autovetture

7.

8. L'ordinanza si basa sul decreto sull'etichettatura dei consumi energetici delle autovetture, che dà attuazione alla direttiva 1999/94 (CE). Nel decreto modificato, che è stato notificato separatamente, l'etichetta energetica è modificata in modo tale che sull'etichetta possa essere indicato il consumo di elettricità. Inoltre, l'etichetta consente di confrontare il consumo energetico tra le autovetture elettriche, oltre che tra le autovetture elettriche e le autovetture a combustibile fossile sulla base dell'efficienza energetica relativa. L'ordinanza prevede il metodo di calcolo per determinare l'efficienza energetica relativa delle autovetture e quindi l'attribuzione alle autovetture delle classi di efficienza energetica (le frecce colorate sull'etichetta energetica).

L'articolo 2 disciplina il modo in cui la classe di efficienza energetica è determinata sulla base dell'efficienza energetica relativa. L'articolo 3 illustra le modalità di calcolo delle costanti e dei valori contenuti nel decreto. Questi valori sono necessari per calcolare il valore di riferimento per il consumo di energia. Questo valore è la misura utilizzata per determinare la differenza positiva o negativa nel consumo di energia rispetto alla media per le dimensioni del veicolo in questione, e in quale classe di efficienza energetica rientra in ultima analisi un'autovettura.

Non è stata inclusa alcuna disposizione sul riconoscimento reciproco. Ciò non è necessario in quanto i commercianti nei Paesi Bassi menzionano l'etichetta energetica al momento della vendita delle autovetture nuove e non esiste alcun ulteriore ostacolo all'immissione sul mercato di autovetture provenienti da altri Stati membri.

9. La modifica all'etichettatura è intesa a informare meglio i consumatori dell'efficienza energetica delle autovetture al fine di consentire un confronto tra esse. A tal fine, la nuova ordinanza prevede il calcolo di tre ulteriori classi di efficienza energetica per consentire il confronto del consumo energetico tra autovetture elettriche (e altre autovetture a emissioni zero alimentate a idrogeno).

Nell'ordinanza, l'efficienza energetica relativa è calcolata sulla base del valore di raffronto per il consumo di elettricità. Questo consente di confrontare anche le autovetture diesel, a benzina e ibride con le autovetture elettriche. I risultati del calcolo determinano l'attribuzione di un'etichetta energetica con una determinata classe di efficienza energetica, come descritto nel decreto.

Il calcolo non è discriminatorio in quanto il metodo di calcolo da utilizzare non opera alcuna distinzione in base alla nazionalità. Il calcolo si applica a tutte le autovetture nuove esposte in vendita nei Paesi Bassi. Il nuovo metodo di calcolo è necessario per confrontare correttamente il consumo energetico delle autovetture elettriche con quello delle autovetture alimentate con combustibili fossili. Inoltre, la modifica è proporzionata in quanto non va al di là di quanto necessario per calcolare e confrontare il consumo di energia tra le autovetture sulla base del consumo di elettricità. Il metodo di calcolo proposto è anche il mezzo meno restrittivo per effettuare un siffatto confronto in termini di consumo di energia e di calcolo del consumo di elettricità. L'etichetta energetica in sé è adattata unicamente a indicare il consumo di elettricità. In questo momento, più del 30% delle nuove vendite è costituito da vetture elettriche, una quota destinata a salire negli anni a venire. La possibilità per i (potenziali) utilizzatori di automobili di confrontare l'efficienza (o inefficienza) energetica di tutte le automobili costituisce un importante motivo di interesse pubblico, vale a dire la protezione dei consumatori e la protezione dell'ambiente.

10. Numeri o titoli dei testi di base: non sono presenti testi di base.

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.
Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu